Trib. Milano, Sez. III, ordinanza 04/02/2010

Allorquando un provvedimento cautelare debba essere comunicato a difensore privo di casella di posta elettronica abilitata, detto provvedimento è ritualmente comunicato mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 51 L. 07/08/2008, n.133 e dal giorno di tale deposito decorre il termine per la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.. Ne consegue che il reclamo proposto successivamente alla scadenza del termine in tal modo computato va dichiarato inammissibile, non potendo neppure accogliersi l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 184 bis c.p.c., in quanto il difensore avrebbe potuto avere comunicazione del provvedimento mediante accesso in cancelleria, cosicché nessuna "causa non imputabile" può essere nella specie ravvisata (***massima non ufficiale***)

Svolgimento del processo

Il Tribunale
Letti ed esaminati atti e documenti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2010 ;

OSSERVA

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione relativa alla tardività del reclamo sollevata dalla reclamata.
Assume quest'ultima che poiché il provvedimento impugnato è stato depositato il giorno 10 novembre 2009, e comunicato alle parti per via telematica lo stesso giorno, il reclamo è tardivo, in quanto proposto con atto depositato il 18 dicembre 2009.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 51 della legge 7/8/2008, n.133, le *notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*
A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
Il Decreto Ministeriale del 26/5/2009 n. 57 all'art 1 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 51 si applicano nel circondario di Milano a decorrere dall'1/6/2009.
Dunque poiché l'Avv. *omissis* non risulta essere compreso tra i soggetti muniti di casella di posta elettronica abilitata, la comunicazione dell'ordinanza reclamata è avvenuta mediante deposito in Cancelleria; cosicché dalla data di deposito decorrono i termini per proporre reclamo avverso il provvedimento.
Dunque nessun rilievo assume la circostanza che il difensore della parte reclamante non sia dotato di " smart Card" come dedotto dallo stesso all' udienza, necessaria solo ai fini della c.d. firma digitale, dato che lo stesso difensore , privo di una propria casella di posta elettronica, non può essere destinatario di alcun avviso telematico.

Dunque le comunicazioni dell'Ufficio Giudiziario, come evidenziato, si eseguono presso la Cancelleria, come risulta dalla attestazione apposta a margine della ordinanza, e si hanno per eseguite alla data indicata nella attestazione medesima.
Poiché la comunicazione del provvedimento è avvenuta il 10 novembre 2009 , il reclamo depositato il 18 dicembre 2009 è tardivo, in quanto proposto oltre il termine perentorio di giorni 15 decorrenti, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione del provvedimento.
Né , infine, può essere accolta l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 184 bis c.p.c., in quanto il difensore avrebbe potuto avere comunicazione del provvedimento mediante accesso in Cancelleria, cosicché nessuna "causa non imputabile", neppure dedotta, può essere ravvisata.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile , e confermata l'ordinanza reclamata.
La regolamentazione delle spese e rinviata alla sentenza di merito.

P.Q.M

Visto l'art 669 terdecies c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo, e per l'effetto conferma l'ordinanza depositata il 10 novembre 2009;
Rinvia alla decisione di merito la regolamentazione delle spese ;
Deciso il 13/01/2010
Depositata il 04/02/2010